COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

del 24 giugno 2008

INDICE

Art.	1	Scopo
Art.	2	Prestazioni
Art.	3	Partecipazioni finanziarie
Art.	4	Debitori della partecipazione
Art.	5	Ammontare della partecipazione delle famiglie
A .	^	

Art. 6 Esecutività

Art. 7 Vie di contestazioneArt. 8 Entrata in vigore

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni della scuola dell'infanzia.

Art. 2 Prestazioni

La scuola dell'infanzia fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione;
- b. attività fuori sede.

Art. 3 Partecipazioni finanziarie

- A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
- Per allievi domiciliati fuori comune le tasse possono essere maggiorate fino alla copertura dei costi effettivi.
- Nella determinazione della tassa il Municipio tiene conto di costi del servizio.

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

- ¹ Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:
 - a. refezione mensile

da CHF 60.- a CHF 120.-

b. attività fuori sede (per uscita) può essere prelevata

da CHF 10.- a CHF 50.-

- In caso di assenza dalla refezione per qualsiasi motivo la tassa non viene prelevata a contare dal 4° giorno consecutivo di assenza. Il costo per pasto è determinato annualmente tramite ordinanza.
- ³ Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie, di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LED e 28 LALEF.

Art. 7 Vie di contestazione

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà d ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrazione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2009 dopo l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Consiglio comunale il 16 dicembre 2008 Ratificato dalla SEL il 4 maggio 2009